



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Prot. n. 225/2025 del 18.12.2025

**AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
rm0011577p@pec.gdf.it**

e, per conoscenza:

**AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA LORO SEDI**

Oggetto: “Congedo straordinario per gravi motivi” di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957 -
Circolare. 120000/105 del 23.06.2014. **Richiesta modifiche e integrazioni.**

1. In occasione delle visite e assemblee tenute da questa Segreteria nazionale presso diversi Comandi e Reparti del Corpo, è emersa una certa e consistente disomogeneità nell’applicazione delle assenze in oggetto da parte dei Comandanti di III livello che genera notevole frustrazione tra il personale. Sul punto riteniamo che consentire “**all’autorità competente**” il potere discrezionale di concedere o meno la licenza straordinaria per gravi motivi¹ crei disuguaglianze sul territorio favorendo la proliferazione di nuclei (autonomi) che mal si conciliano con l’architettura ordinamentale del Corpo.
2. La questione a nostro avviso non andrebbe demandata alla sensibilità delle “**autorità competenti**”, piuttosto definita al livello di Organo di Vertice stabilendo criteri di massima chiari, uniformi e capillarmente osservati da tutti i Comandanti che hanno la potestà per concedere o meno il beneficio in parola.

Sul punto, non possiamo tacere il disallineamento tra norme e disposizioni interne; infatti mentre la norma primaria che ha previsto il congedo straordinario, ovvero l’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, parla di “**gravi motivi**”, la 120mila riporta “**gravi motivi documentati**”.

Sarebbe utile capire se l’aggettivo previsto da codesto Organo di Vertice trova origine in qualche altra norma a noi sconosciuta o sia un retaggio culturale finalizzato a conoscere ogni aspetto della vita personale e sanitaria dei dipendenti. La questione, che potrebbe

¹ Circolare 120mila punto 7.i(1) “è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Autorità competente che, di volta in volta, deciderà sulla sussistenza o meno dei gravi motivi rappresentati dal richiedente, i quali devono essere **debitamente documentati**.”

sembrare di lana caprina, è tutt'altro che leggera se osservata nel corso dell'evoluzione che negli anni ha stabilizzato il diritto alla privacy!

Sul piano sanitario, infatti, codesto Comando Generale con la circolare n. 258000/102 ed 23.06.2004² ha disciplinato la cornice entro la quale deve svilupparsi il flusso comunicativo tra "Comandanti" di Reparto per questioni afferenti alla sfera della salute del personale dipendente! Le due circolari sul punto collimano e forse andrebbe superato e sciolto il nodo per evitare cortocircuiti amministrativi non armonici rispetto alle tutele garantite dal legislatore.

3. Alla luce delle premesse di cui sopra, riteniamo, a titolo puramente esplicativo ma non esaustivo, che dalla Circolare in rassegna dovrebbe essere:
 - a) cancellata la parola "**documentati**" o chiarito che tale necessità debba essere circoscritta a fatti che esulano dalle questioni sanitarie del personale;
 - b) stabilito che per le visite specialistiche sia sufficiente la sola attestazione del medico/specialista e non anche l'impegnativa del medico curante che propone la visita o l'esame clinico in quanto arricchita di dati sensibili;
 - c) eliminata la parte dell'art. 7.i.(4).(b) ove prevede che la visita specialistica non "**non è un diritto**", in quanto tal allocuzione lede il diritto alla salute, anche a svantaggio dell'Amministrazione. Sul punto appare superfluo richiamare che alcuni esami, o visite specialistiche, vengono programmati con mesi o settimane di anticipo, mentre altri, fissati con urgenza, probabilmente rientrano (non meno delle prime) nel novero del diritto alla riservatezza e tutela di informazioni sensibili a cui anche il personale del Corpo ha diritto a proteggerne la riservatezza;
 - d) stabilito che il congedo straordinario spetta per tutti quei casi che "minano" la stabilità emotiva e la serenità sul luogo del lavoro del personale. A titolo di esempio: se un dipendente deve assistere un familiare (entro il 1° grado di parentela?) che ha subito un trauma o necessita di assistenza per cure mediche o indagini urgenti che attengono alla vita, o alla qualità della vita, forse quel dipendente andrebbe sostenuto e non abbandonato a se stesso o alla "sensibilità dell'autorità locale"!
 - e) chiarito che la fruizione dei permessi, in luogo del giorno di congedo straordinario, sia attestato dal dipendente attraverso dichiarazione riportante orario di ingresso nella struttura, orario di fine visita da parte del medico o della struttura stessa, e tempo necessario per raggiungere la struttura dal proprio domicilio, attraverso i mezzi pubblici, seguendo lo stesso criterio per la misurazione dei tempi di viaggio nel caso di invio in missione.
4. La materia è delicata, ma richiede un intervento urgente da parte di codesto organo di vertice sia per omogeneizzare l'applicazione del beneficio su tutto il territorio nazionale, limitando interpretazioni locali che spesso generano frustrazione tra colleghi, sia per tutelare i colleghi stessi da reazioni da parte di alcuni comandanti che non si fanno tanti

² disposizioni rafforzate dalla nota n. 30 del 2 gennaio 2006 – Comando Generale I Reparto Ufficio Pe.I.S.A.F.

scrupoli ad interessare l'autorità giudiziaria anche per dubbi inesistenti o ingenerati da una norma interna che tanto chiara non è.

La questione assume particolare rilievo quando davanti ad un momento di bisogno temporaneo il collega si vede "sollecitato" da parte del proprio comandante a richiedere il congedo per gravi motivi familiari³, che incide sullo stato di servizio e sul diritto alla retribuzione, in luogo del beneficio oggetto della presente disamina!

Alla luce di quanto sopra si auspica un intervento deciso da parte di codesto Organo di Vertice affinché sul fronte dei diritti ci sia una Guardia di Finanza e non tante piccole e disomogenee amministrazioni che interpretano e agiscono secondo le sensibilità e le desiderata del comandante di turno.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Francesco Zavattolo



³ art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 e art. 2 del d.m. 21 luglio 2000, n. 278